

SCHEMA DI STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI

"VALLE DEL GIOVENZANO"

CERRETO LAZIALE
CICILIANO
GERANO
PISONIANO
ROCCA CANTERANO
SAMBUCI
SARACINESCO

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco
- ART. 2 Finalità dell'Unione
- ART. 3 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- ART. 4 Durata dell'Unione
- ART. 5 Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione
- ART. 6 Funzione dell'Unione
- ART. 7 Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

TITOLO II°

ORGANI DI GOVERNO

- Capo I Organi dell'Unione
- ART. 8 Beni dell'Unione
- ART. 9 Organi dell'Unione
- Capo II Il Consiglio
- ART. 10 Composizione ed organizzazione interna
- ART. 11 Competenze
- ART. 12 Diritti e doveri dei consiglieri
- ART. 13 Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- Capo III Il Presidente e la Giunta
- ART. 14 Elezione del Presidente
- ART. 15 Composizione e nomina della Giunta
- ART. 16 Il Presidente
- ART. 17 Il Vicepresidente
- ART. 18 La Giunta
- ART. 19 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- ART. 20 Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente
- ART. 21 Normativa applicabile

TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 22 Principi generali
- ART. 23 Principi in materia di gestione del personale
- ART. 24 Principi di collaborazione
- ART. 25 Principi di partecipazione
- ART. 26 Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV°

FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 27 Finanza dell'Unione
- ART. 28 Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 29 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- ART. 30 Revisione economica e finanziaria
- ART. 31 Rendiconto
- ART. 32 Riparto delle spese e delle entrate
- ART. 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V°

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Capo I Norme transitorie
- ART. 34 Segretario
- ART. 35 Atti regolamentari
- Capo II Norme finali
- ART. 36 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- ART. 37 Proposte di modifica dello statuto
- ART. 38 Norma finanziaria
- ART. 39 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- ART. 40 Norma finale

TITOLO I°
PRINCIPI
FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni (o i compiti) da svolgere e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "Valle del Giovenzano".
2. L'adesione di altri comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Nessun comune aderente all'Unione può al contempo appartenere ad altre o esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati nel presente statuto.
4. La sede dell'Unione è situata in uno dei comuni che la costituiscono ed è stabilita con atto della Giunta dell'Unione. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito territoriale che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
6. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di stemma e gonfalone, le cui riproduzioni e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione dei comuni "Valle del Giovenzano" è Ente Locale costituito allo scopo di esercitare in forma associata una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni stessi.
2. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresentando la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, cooperando nella cura degli interessi.
3. L'Unione coincide, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 3 agosto 1999 n. 265 (di modifica all'art. 11 della Legge 8 giugno 1990 n. 142), e dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi (o compiti) comunali in forma associata.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali della Provincia di Roma, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

5. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante trasferimento di ulteriori funzioni e servizi (o compiti) comunali.

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione, ispirandosi ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume, inoltre, il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Instaura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici nel pieno rispetto del principio della leale collaborazione.
Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione.
4. Assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
5. Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
6. Osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art. 4

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di 10 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. La decisione in ordine alla possibile fusione tra i comuni che la costituiscono è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa e deve essere assunta da ogni singolo comune con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art. 5

Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, comporta la modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

5. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti la medesima superino almeno il 50% degli abitanti.
6. Lo scioglimento dell'Unione non comporta automaticamente la cessazione delle singole convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni (o compiti), che rimangono in essere sino alla scadenza o al recesso deliberato secondo le modalità da esse previste.
7. In caso di fusione o recesso da parte di alcuni fra i comuni che l' hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del comune interessato, e fatti salvi i diritti di terzi, previa deliberazione dei rispettivi consiglio comunali:
 - a) - all'Unione , ovvero al comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto di comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) - ai singoli comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
8. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni secondo le modalità indicate nella lettera b).
9. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale territorialmente competente.

Art. 6

Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. All'Unione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi (o compiti) di seguito elencati:
 - Servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili;
 - Polizia municipale;
 - Segretari comunali;
 - Servizi scolastici in generale;
 - Sviluppo delle attività culturali, artigianali ed artistiche nonché la gestione delle corrispondenti iniziative intercomunali;
 - Servizio idrico integrato;
 - Pubblica illuminazione;
 - Gestione unificata del catasto;
 - Servizi cimiteriali;
 - Pulizia e manutenzione di immobili comunali;
 - Realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale quali impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, manifestazioni culturali, canili, politiche per l'infanzia l'adolescenza e per la gioventù in generale, politiche per anziani ed handicappati, strutture di interesse pubblico;
 - Politiche integrate per lo sviluppo turistico dell'Unione;

- Politiche integrate per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale e naturale dell'Unione;
- Servizi di protezione civile.

3. All'unione può altresì essere trasferito secondo le modalità indicate all' articolo 7 del presente statuto l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi che qui di seguito si elencano:

- Ufficio tecnico;
- Sviluppo delle attività produttive e commerciali ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni nonché la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive;
- Programmazione dello sviluppo e dell' assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione;
- Ragioneria, servizi finanziari, gestione dei tributi;
- Servizi anagrafici unificati;
- Interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- Manutenzione di strade comunali e viabilità rurale;
- Reti infrastrutturali e servizi di rete;
- Progettazione e gestione dei servizi informatici standardizzati ed in rete con particolare riferimento ai servizi amministrativi e di anagrafe;
- Applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e noleggio con conducente e politiche dei trasporti in generale;
- Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei comuni dell' Unione nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;
- Politiche per l'occupazione e gestione dei corsi di formazione professionale;
- Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse dei comuni e/o dell'Unione inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche;
- Politiche integrate per lo sviluppo turistico dell'Unione;
- Politiche per lo sviluppo la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale dell'Unione; Difensore civico;
- Nucleo di valutazione del personale;

Possono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

Ove tale attività implichi il ricorso ad impegni finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese sarà ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.

4. All'Unione dei comuni "Valle del Giovenzano" possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento

implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art. 7 Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze , a libera scelta del singolo comune , è deliberato dai comuni entro il mese di giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte della giunta dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono direttamente le relative tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento , se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze in questione, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero , in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal sindaco del comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenze attivo o passivo fra l'unione ed uno o più comuni che la costituiscono relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento è risolto con le modalità di cui al comma 9 del precedente articolo 5.

Art. 8 Beni dell'Unione

1. L'Unione dei comuni "Valle del Giovenzano" può avere la proprietà di beni strumentali al conseguimento degli obiettivi ai quali mira la sua azione amministrativa.
2. Nel caso un comune partecipante all'Unione unilateralmente vi receda nulla allo stesso è riconosciuto del valore dei beni di proprietà dell'Unione.
2. In caso di scioglimento dell'Unione a ciascun comune partecipante è riconosciuta una somma per abitante derivante dal rapporto fra il valore di mercato dei beni dell'Unione e il numero degli abitanti iscritti all'anagrafe dei comuni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ricadenti nell'Unione medesima.

**TITOLO II°
ORGANI DI
GOVERNO**

CAPO I°

**ORGANI
DELL'UNIONE**

Art. 9 Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione: Il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Gli organi dell'Unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.
2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano attribuite le funzioni di direzione.

CAPO II°

IL CONSIGLIO

Art. 10 Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è costituito dai sindaci dei comuni partecipanti all'Unione medesima che ne sono membri di diritto, nonché da due consiglieri comunali per ciascuno dei comuni partecipanti. I consiglieri sono nominati con il sistema del voto limitato ad una preferenza in rappresentanza della maggioranza e minoranza consiliare.
2. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.
4. Nella sua prima seduta il consiglio convocato e presieduto dal sindaco anziano, dove anziano è da intendersi colui che ha svolto la carica di sindaco per più anni, provvede all'elezione del presidente dell'Unione.
5. Nella prima seduta del consiglio le funzioni di segretario sono svolte dal segretario di uno dei comuni dell'Unione.

Art. 11 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e compatibili con il presente statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio:
 - a) disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e di rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati;
 - b) nomina i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni, restano invece di competenza dei singoli consigli comunali le nomine dei propri rappresentanti presso le Comunità Montane di appartenenza;
 - c) non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 12 *Diritti e doveri dei Consiglieri*

1. I Consiglieri:

- a) rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;
- b) esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 13 *Decadenza e dimissioni dei Consiglieri*

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi così previste, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO III° IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 14 Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano di età.

Art. 15 Composizione e nomina della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione nomina i membri della giunta tra cui il vicepresidente. Gli stessi devono essere nominati tra, i sindaci assessori o consiglieri dei comuni partecipanti all'Unione, in un numero pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione medesima.
2. Deve essere garantita a ciascun comune dell'Unione la rappresentanza in giunta
3. Il Presidente dell'Unione può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 16 Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente fornisce al Consiglio comunicazione della avvenuta formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, il programma amministrativo, che sarà approvato dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente:
 - a) svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto;
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) promuove richiesta per l'accesso ai contributi regionali, statali e comunitari disposti a favore delle forme associative.

Art. 17 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 18 La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente all'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano direttamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 19 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Presidente dell'Unione; queste sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica di Sindaco nel comune di provenienza determina la cessazione dall'Ufficio anche nella Giunta dell'Unione.
3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione consiliare, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'Ente. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica del Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di riflesso la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 21 Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico, e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
2. La misura minima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dell'Unione è la medesima fissata per il comune con popolazione pari a quella dell'Unione.

TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22 Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel pieno rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
3. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26.

Art. 23 Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo il criterio della funzionalità.

Art. 24 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione sia dell'Unione, sia dei Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 25 Principi di partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle

informazioni, ai documenti ed agli formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi quale strumento prioritario offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 26 Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio pubblico locale di abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto.

TITOLO IV ^ FINANZA E CONTABILITA'

Art. 27 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprio e trasferite.
2. L'Unione ha competenza sugli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 28 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno coordinandosi con i comuni, si necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Questi documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Ogni comune facente parte dell'Unione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Unione così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari.
4. Per ogni servizio o funzione (o compito) gestito in forma associata, ove necessario, il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

Art. 29 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 30 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso dei comuni partecipanti.

Art. 31 Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Unione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione.
2. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 32 Riparto delle spese e delle entrate

1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'Unione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni.
3. I contributi ricevuti dalla Regione tramite il comune capofila sono ripartiti dal comune (sede dell'Unione), previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, tra tutti i comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Unione.

Art. 33 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad uno degli istituti cassieri dei comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V° NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I° NORME TRANSITORIE

Art. 34 Segretario

1. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 11, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario ove ha sede l'Unione.

Art. 35 Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello statuto del comune ove ha sede, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente statuto. Nel caso in cui il comune sede dell'Unione non fosse dotato di tutti i regolamenti attuativi del proprio statuto, previsti per legge, per quelli mancanti, si applicano i regolamenti attuativi degli statuti dei comuni che li abbiano approvati, in ordine di consistenza demografica.
3. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente statuto che si rendano necessari.

CAPO II°
NORME
FINALI

Art. 36 *Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui diventano esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 37 *Proposte di modifica dello Statuto*

1. Le proposte di modifica al presente statuto sono deliberate dai Consigli Comunali aderenti all'Unione secondo le procedure e le maggioranze previste per legge.

Art. 38 *Norma finanziaria*

1. I comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo di spese di primo funzionamento ed in sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli impianti, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art. 39 *Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*

1. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ovvero all'istituto del comando e/o distacco.

Art. 40 *Norma finale*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.